

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 165-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE AGNELLI Arduino)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1992

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione richiamata nel titolo del disegno di legge si inserisce nel quadro degli accordi internazionali che già disciplinano la materia dei crediti alimentari, quali la Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero all'estero delle obbligazioni alimentari, le due Convenzioni dell'Aja del 1973 concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari e la legge ad esse applicabile nonché, per larghi aspetti, la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Dopo una attenta ricognizione della situazione esistente nel settore in considerazione, il Gruppo di cooperazione giudiziaria civile operante in seno alla Cooperazione politica europea ha ravvisato l'opportunità di un incisivo intervento nel senso della semplificazione delle procedure per il recupero dei crediti alimentari, conformemente, del resto, alle indicazioni nel frattempo pervenute da parte del Gruppo dei coordinatori per la libera circolazione delle persone, ed anche nella prospettiva del mercato unico europeo.

Al fine di porre rimedio alla posizione di relativa debolezza nella quale si trova spesso il creditore dell'obbligazione alimentare, sono stati messi a punto una serie di strumenti, destinati ad integrare il quadro delle garanzie già operanti.

In base all'espresso disposto dell'articolo 1, spetterà a ciascun soggetto interessato all'esecuzione di una decisione avente ad oggetto obblighi alimentari scegliere se avvalersi o meno delle procedure contemplate dalla Convenzione.

L'aspetto più innovativo dell'accordo è costituito dall'introduzione di un'«autorità centrale» chiamata a svolgere la funzione di tramite per le richieste provenienti dai singoli Stati; tale autorità è altresì investita

del compito di promuovere la ricerca e la localizzazione dei beni del debitore nonché l'adozione di ogni altra misura suscettibile di facilitare o rendere più efficace e tempestiva l'esecuzione dell'obbligo alimentare.

Viene inoltre prevista l'istituzione di un comitato permanente destinato ad assicurare le condizioni per uno scambio di informazioni sul funzionamento della Convenzione.

La Convenzione si compone di dieci articoli. L'articolo 1 delimita il campo di applicazione del testo e prevede altresì la possibilità, per qualsiasi organismo abilitato in forza della legislazione dello Stato di appartenenza a surrogarsi nei diritti del creditore di un'obbligazione alimentare, di avvalersi delle procedure della Convenzione. Gli articoli 2 e 3 disciplinano la costituzione ed il funzionamento delle autorità centrali da istituire a cura di ciascuno Stato contraente.

L'articolo 4 vincola le parti contraenti all'adozione di tutte le misure idonee ad assicurare all'autorità centrale la possibilità di espletare in modo effettivo i propri compiti. Al riguardo, può ritenersi che per l'Italia tale obbligo risulti, almeno parzialmente, già ottemperato alla stregua di quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in ordine alla possibilità di diretto versamento da parte del datore di lavoro dell'obbligato di una quota della retribuzione in favore del coniuge avente diritto ad assegno periodico.

Gli articoli 5 e 6 definiscono la procedura da seguirsi ad opera del creditore che intenda avvalersi del meccanismo contemplato dalla Convenzione.

L'articolo 7 sancisce il carattere complementare della Convenzione rispetto a quella di Bruxelles ed agli altri accordi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

internazionali che regolano la stessa materia.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del comitato permanente, e le modalità della sua composizione e funzionamento.

Gli articoli 9 e 10 recano le disposizioni finali.

La Commissione ritiene la normativa in esame idonea a conseguire i fini precedentemente indicati e, pertanto, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

AGNELLI Arduino, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RUFFINO)

30 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'Osso)

29 settembre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - è autorità centrale ai sensi e per gli effetti della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. L'autorità centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, può essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e può avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.